

STATUTO

APOLLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PUTIGNANO BA VIA ROMA 25

Numero REA: BA - 298412

Codice fiscale: 04176110726

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE	
	ARTICOLO 1	
	1.1 E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsa-	
	bilità limitata a capitale variabile e a mutualità prevalen-	
	te retta dalle norme del codice civile sulle società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata	
	"APOLLO - Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa è disciplinata dalle leggi speciali in mate-	
	ria, dalle disposizioni previste dal titolo VI° del Libro V	
	del Codice Civile e, per quanto ivi non previsto, dalle di-	
	sposizioni normative sulla società per azioni, in quanto com-	
	patibili.	
	1.2 La società dovrà indicare negli atti e nella corrispon-	
	denza il numero di iscrizione all'albo delle cooperative a	
	mutualità prevalente, presso il quale depositerà annualmente	
	i propri bilanci.	
	1.3 Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti	
	previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile,	
	l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata	
	per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di	
	società per azioni, poichè compatibile.	
	OGGETTO	
	ARTICOLO 2	
	2.1 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base	

	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi a-	
	gisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni politiche.	
	Ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orienta-	
	ti, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bi-	
	sogni di persone svantaggiate.	
	In relazione allo scopo sopra indicato, la cooperativa, può	
	gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per con-	
	to terzi, servizi socio-sanitari, educativi, di formazione e	
	di riabilitazione, appositamente allestiti, o messi a dispo-	
	sizione da enti pubblici o privati La Cooperativa potrà usu-	
	fruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della Comunità	
	Europea, dello Stato, delle Regioni, e degli organismi loca-	
	li territoriali e di ogni ente predisposti per la promozione	
	di tali finalità.	
	Essa potrà inoltre operare in unione e comunione d'intenti	
	con Associazioni e Organizzazioni, che perseguono gli stessi	
	fini statutari, attraverso forme di convivenza comunitaria e	
	di collaborazione, associando le proprie esperienze. Per con-	

	seguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperati-	
	va è, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordi-	
	nare in modo permanente o per motivi e necessità contingen-	
	ti, la propria attività con quella di altri Enti cooperati-	
	vi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad Organiz-	
	zazioni di associazionismo cooperativo.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale ed in via	
	strettamente strumentale, la Cooperativa potrà acquistare	
	e/o alienare beni e servizi, richiedere finanziamenti fina-	
	lizzati all'adeguamento di strutture, pubbliche o private,	
	da adibire a residenze sanitarie con carattere assistenzia-	
	le; il tutto nel rispetto delle norme di legge ed, in parti-	
	colare, delle leggi nn.1 e 197 del 1991; resta fermo che le	
	eventuali attività finanziarie e di compartecipazione in al-	
	tre società avranno carattere strettamente funzionale al per-	
	seguimento dell'oggetto sociale e non saranno, comunque, e-	
	sercitate nei confronti del pubblico.	
	SEDE	
	ARTICOLO 3	
	3.1 La società ha sede nel Comune di Putignano all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. codi-	
	ce civile.	
	3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	nell'ambito del comune sopra indicato, di istituire sedi ope-	

	native, filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di	
	sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per	
	il trasferimento della sede in Comune diverso da quello so-	
	pra indicato e per le sedi secondarie.	
	DURATA	
	ARTICOLO 4	
	4.1 La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2050 (trentu-	
	no dicembre duemilacinquanta). L'assemblea straordinaria dei	
	soci potrà prorogare il termine di durata o anche anticipata-	
	mente scioglierla a norma di legge.	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 I requisiti per l'ammissione a soci sono quelli previsti	
	dall'articolo 23 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e	
	successive modificazioni.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del codice civile,	
	non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se in concorrenza con quella della cooperativa.	
	5.3 Possono essere soci tutti i cittadini italiani che inten-	
	dono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, met-	
	tendo a disposizione della società mezzi morali e materiali.	
	Non possono essere soci i falliti non riabilitati, coloro	
	che non diano sufficienti garanzie morali e coloro che abbia-	

	no comunque interessi contrastanti con quelli della Società.	
	5.4 Possono essere socie, nei limiti stabiliti dalla legge,	
	anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	previste dal presente statuto.	
	5.5 I soci sono distinti in tre categorie:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci sovventori;	
	c) soci volontari.	
	5.6 Possono essere soci cooperatori i cittadini in grado di	
	esercitare attività lavorative attinenti all'oggetto sociale	
	e in possesso di professionalità coerenti con le attività	
	svolte, di modo che possono partecipare direttamente ai lavo-	
	ri della cooperativa ed attivamente collaborare per il rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	I soci cooperatori, che si qualificano come comproprietari di	
	impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali e alla de-	
	finizione della struttura di direzione e conduzione dell'im-	
	presa; partecipano alla elaborazione dei programmi di svilup-	
	po e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-	
	da, mettendo a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	

	sponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della	
	peculiare posizione giuridica del socio cooperatore e dal ti-	
	po di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze	
	di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del codice	
	civile, salvo espressa e temporanea autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo dopo l'ammissione.	
	5.7 Possono acquisire la qualifica di soci sovventori ai sen-	
	si dell'art. 2526 del codice civile, le persone fisiche e	
	giuridiche che vogliono partecipare finanziariamente al rag-	
	giungimento degli scopi sociali e alimentare il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, secondo quanto stabilito dagli art. 4, 5 e	
	6 della legge n. 59/92. L'ammissione di soci sovventori è li-	
	mitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tut-	
	ti i soci.	
	5.8 Possono acquisire la qualifica di soci volontari le per-	
	sone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in	
	favore della Cooperativa esclusivamente per finalità di soli-	
	darietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimbor-	
	so delle spese.	
	I soci volontari, così come le altre categorie di soci, sono	
	iscritti nel libro soci preposto ed il loro numero non può	

	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto	
	dall'articolo 2 della Legge n. 381/91.	
	5.9 I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabi-	
	le o che si trovano in condizioni di sopravvenuta inabilità,	
	possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibe-	
	ra dell'assemblea ordinaria.	
	5.10 Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sem-	
	pre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non	
	socie aventi particolari titoli di merito nei confronti del-	
	la Cooperativa.	
	I soci onorari non hanno diritto al voto.	
	DOMICILIAZIONE	
	ARTICOLO 6	
	6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sinda-	
	ci, se nominati, per i loro rapporti con la società, si in-	
	tende eletto ove risultante dai libri sociali.	
	AMMISSIONE SOCI	
	ARTICOLO 7	
	7.1 Chiunque voglia diventare socio della Cooperativa deve	
	presentare una domanda all'organo amministrativo specifican-	
	do:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o resi-	
	denza, codice fiscale e cittadinanza;	
	2) la quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comun-	

	que essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla nor-	
	mativa vigente;	
	3) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale e delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al re-	
	golamento interno, se deliberato, e alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	5) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario co-	
	noscere ai fini dell'iscrizione.	
	7.2 Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla	
	domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	
	a) copia delle deliberazioni di adesione alla Cooperativa	
	dell'organo competente;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	c) indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	7.3 L'ammissione di un nuovo socio cooperatore in ragione	
	dell'interesse alla sua formazione, ovvero del suo inserimen-	
	to nell'impresa può avvenire iscrivendolo in una categoria	
	speciale, determinandone per ogni caso i diritti e gli obbli-	
	ghi ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile dopo	
	l'ammissione in questa categoria.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	

	ri. Al termine di un periodo di prova inferiore a cinque an-	
	ni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non versano l'eventua-	
	le sovrapprezzo della quota sociale, hanno diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio, non possono rappresentare altri soci, non hanno diritto	
	al ristorno, non possono ricoprire cariche sociali all'inter-	
	no della cooperativa e sei mesi prima della scadenza del pe-	
	riodo di prova devono presentare apposita domanda all'organo	
	amministrativo qualora intendano essere ammessi a godere dei	
	diritti spettanti ai soci cooperatori.	
	7.4 Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide	
	l'organo amministrativo.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato a mezzo raccomandato A.R. e annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio coope-	
	ratore, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di la-	
	voro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta	
	nel regolamento interno.	

	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla al richiedente;	
	è salvo il ricorso all'assemblea dei soci ai sensi dell'arti-	
	colo 2528 del codice civile.	
	7.5 E' fatto divieto ai soci e ai dipendenti di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono iden-	
	tici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente,	
	nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo,	
	di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Coope-	
	rativa.	
	CONFERIMENTI	
	ARTICOLO 8	
	8.1 Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quo-	
	ta sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in	
	sede di approvazione del bilancio.	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di am-	
	missione, senza che siano stati effettuati detti versamenti	

	la delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento dei versamenti richiesti.	
	8.2 Il valore nominale delle quote e del sovrapprezzo potrà	
	essere coperto mediante conferimento in danaro o di beni in	
	natura e di crediti. In tal caso, si applicano il primo e	
	quinto comma dell'articolo 2342 e l'articolo 2343 codice ci-	
	vile e le quote corrispondenti a tali conferimenti devono es-	
	sere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	8.3 I soci sono, inoltre, obbligati a partecipare con la lo-	
	ro opera all'attività dell'impresa sociale secondo le neces-	
	sità della stessa, alle obbligazioni prese dall'organo ammi-	
	nistrativo nonché ad un comportamento irreprensibile in seno	
	alla società.	
	RECESSO	
	ARTICOLO 9	
	9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di so-	
	cietà cooperativa e in materia di società a responsabilità	
	limitata, questi ultimi in quanto applicabili,	
	il socio può recedere dalla Società nei seguenti casi:	
	a) quando il recesso è ammesso dalla legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	d) quando il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	

	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	9.2 Spetta all'organo amministrativo accertare l'esistenza	
	dei presupposti del recesso e provvedere nei modi e nei tem-	
	pi di cui all'articolo 2532 codice civile.	
	ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	10.1 Il socio può essere escluso, oltre che nei casi indica-	
	ti dagli articoli 2531 e 2533 codice civile, nei seguenti ca-	
	si:	
	a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;	
	b) quando svolga attività in contrasto o concorrente con	
	quella della società;	
	c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	d) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	materialmente e moralmente la società;	
	e) quando non osserva le disposizioni di legge, di statuto o	
	di regolamento interno, ovvero le deliberazioni legalmente	
	prese dall'organo amministrativo;	
	f) quando si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti	
	verso la società a qualunque titolo;	
	g) quando nell'esecuzione del proprio lavoro, commette atti	
	valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dal-	
	l'articolo 1455 del Codice Civile;	
	h) quando senza giustificato motivo non adempie agli obbli-	

	ghi assunti nei confronti della Società;	
	i) quando nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) quando il rapporto di lavoro non subordinato sia stato ri-	
	solto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Il socio moroso deve essere invitato dall'organo amministra-	
	tivo, a mezzo lettera raccomandata A.R., a eseguire i confe-	
	rimenti o i pagamenti. Trascorsi trenta giorni dall'intima-	
	zione senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la	
	propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.	
	10.2 Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusio-	
	ne del socio nel rispetto più assoluto delle disposizioni vi-	
	genti e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi	
	della esclusione ed avergli concesso un termine di quindici	
	giorni per presentare eventuali controdeduzioni.	
	10.3 Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricor-	
	so all'Assemblea ordinaria.	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunica-	
	zione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai	
	sensi del successivo articolo 38.	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	ARTICOLO 11	

	11.1 Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di reces-	
	so o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazio-	
	ne nel libro dei soci e determina anche la immediata estin-	
	zione dei rapporti mutualistici in corso.	
	11.2 Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estinguono con la liquidazione della quota di capitale so-	
	ciale.	
	MORTE DEL SOCIO	
	ARTICOLO 12	
	12.1 Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario	
	potrà continuare con i suoi eredi, sempre che questi abbiano	
	i requisiti per l'ammissione e presentino la relativa doman-	
	da a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del so-	
	cio, domanda che deve essere accolta dall'organo amministra-	
	tivo.	
	12.2 Gli eredi del socio deceduto, se non ricorrono le circo-	
	stanze previste nell'articolo precedente, hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 2535 codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approva-	
	zione del bilancio d'esercizio.	
	12.3 Nel caso in cui la quota non sia divisibile fra gli ere-	
	di, questi nominano un rappresentante comune che rappresenta	
	gli eredi in tutti i loro rapporti con la società e ne danno	
	comunicazione per iscritto all'organo amministrativo.	

	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	ARTICOLO 13	
	13.1 Il socio che cessa di far parte della Società, rispon-	
	de, in ogni caso, per i conferimenti non versati, fino a due	
	anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificato.	
	13.2 Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio de-	
	funto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissio-	
	ne alla società o non vogliano subentrare al socio defunto),	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del-	
	le somme versate per capitale e sovrapprezzo, qualora que-	
	st'ultimo sussista nel patrimonio della società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , terzo comma, codice civile, op-	
	pure della minore somma risultante dal bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto socia-	
	le.	
	13.3 La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata A.R. e, nel termine centottanta giorni dalla ap-	
	provazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve	
	procedersi al pagamento.	
	CESSIONE DELLA QUOTA	
	ARTICOLO 14	
	14.1 Le quote sociali non possono essere cedute a terzi con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	

	dall'organo amministrativo.	
	14.2 Il trasferimento della quota avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2530 codice civile.	
	14.3 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Inoltre, se nello stesso termine si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è responsabile nei confronti della società e dei terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo e obbligato nei limiti della somma ricevuta per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.	
	AMMINISTRATORI	
	ARTICOLO 15	
	15.1 La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	ARTICOLO 16	
	16.1 L'amministratore unico deve essere scelto tra i soci. In caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero	

	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	
	DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE	
	ARTICOLO 17	
	17.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina, e sono rieleggibili.	
	17.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	17.3 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso	
	dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori	
	gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così	
	nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	17.4 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se	
	per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in	
	caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso	
	di numero dispari, si applica l'articolo 2386 codice civile.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 18	
	18.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento del-	
	la nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda op-	
	portuno, un Vice Presidente.	
	18.2 Le decisioni del Consiglio salvo quanto previsto al suc-	

	cessivo articolo 19, possono essere adottate anche mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto.	
	18.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a partico-	
	lari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza de-	
	gli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione.	
	18.4 Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori. La relativa documentazione é conservata dalla so-	
	cietà.	
	ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 19	
	19.1 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	19.2 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di am-	
	ministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	

	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano a-	
	deguatamente informati sulle materie da trattare.	
	19.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in ca-	
	so di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	19.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia.	
	19.5 Le riunioni sono costituite validamente, anche in man-	
	canza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tut-	
	ti gli amministratori in carica e i sindaci se nominati.	
	19.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede	
	la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza asso-	
	luta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti la	
	proposta si intende respinta.	
	19.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	
	19.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	

	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 20	
	20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della società sen-	
	za eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso ricono-	
	sciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, escluse soltanto quelle che dalla legge o dal presen-	
	te statuto sono riservate in modo tassativo all'assemblea.	

	L'organo amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di ef-	
	fettuare qualsiasi operazione per accedere a finanziamenti e	
	crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo	
	termine, di disporre le aperture di conto corrente di ogni	
	genere anche mediante emissione di assegni anche allo scoper-	
	to nei limiti del fido consentito, di provvedere al rilascio	
	di pagherò diretti, cambiali tratte, alla girata di cambia-	
	li, assegni e vaglia cambiari allo sconto ed all'incasso, al-	
	la richiesta di apertura di credito in conto corrente e di	
	credito in genere, anticipazioni su titoli, effetti e/o docu-	
	menti, acquistare, vendere, permutare mobili e immobili, as-	
	sumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, assu-	
	mere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'ar-	
	ticolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancel-	
	lazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare a ipo-	
	teche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobi-	
	liari da ogni responsabilità, autorizzare e compiere qualsia-	
	si operazione presso gli uffici del debito pubblico e priva-	
	to, transigere e compromettere.	
	Potrà compiere operazioni di qualunque genere presso Banche	
	e Istituti di Credito.	
	Inoltre, potrà deliberare sui programmi di lavoro e la conse-	
	guente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento	
	del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabi-	
	liti dalla legge retribuzioni e mansioni, e predisporre i	

	programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte	
	aziendali e agli investimenti.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperati-	
	va alle associazioni di categoria, a organi provinciali e na-	
	zionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione	
	possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, e,	
	ove ricorrano i presupposti di legge, all'apposito albo del-	
	le società cooperative a mutualità prevalente; inoltre,	
	potrà deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative, ad organismi federativi e consortili e a consor-	
	zi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli	
	scopi sociali previsti dal presente statuto.	
	20.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli	
	2381 e 2544 codice civile.	
	20.3 Possono essere nominati direttori, institori o procura-	
	tori per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	
	RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 21	
	21.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della so-	

	cietà.	
	21.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al Presidente del consi-	
	glio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di as-	
	senza o di impedimento del primo, o agli Amministratori dele-	
	gati nei limiti della delega.	
	Gli stessi sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e da	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	21.3 La rappresentanza della società spetta anche ai diretto-	
	ri, institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto della nomina.	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	ARTICOLO 22	
	22.1 Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfe-	
	tariamente, delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	

	ARTICOLO 23	
	23.1 Qualora i soci lo ritengano opportuno, o la sua istitu-	
	zione sia obbligatoria per legge, l'assemblea dei soci prov-	
	vede a sua scelta a nominare un organo di controllo o un re-	
	visore.	
	COMPOSIZIONE E DURATA	
	ARTICOLO 24	
	24.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegia-	
	le e ad esso è affidata la revisione legale dei conti, salva	
	differente decisione dei soci che affidi la funzione della	
	revisione legale dei conti ad un revisore iscritto nell'appo-	
	sito registro.	
	24.4 L'organo di Controllo è nominato dai soci. Resta in ca-	
	rica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio della carica.	
	La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del ter-	
	mine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è	
	stato ricostituito.	
	24. L'Organo di Controllo è rieleggibile.	
	CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA	
	ARTICOLO 25	
	25.1 Non possono comunque essere nominati e, se eletti, deca-	
	dono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni pre-	
	viste dall'articolo 2399 del codice civile.	

	25.2 Per tutti i membri dell'Organo di Controllo iscritti	
	nei registri dei revisori legali istituiti presso il Ministe-	
	ro dell'Economia e delle Finanze, si applica il secondo com-	
	ma dell'articolo 2399 codice civile.	
	CESSAZIONE DALLA CARICA	
	ARTICOLO 26	
	26.1 L'Organo di Controllo può essere revocato solo per giu-	
	sta causa e con decisione dei soci. La decisione deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	26.2 Si applicano le disposizioni in materia di Collegio Sin-	
	dacale previste per le società per azioni.	
	COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ARTICOLO 27	
	27.1 Qualora all'Organo di Controllo sia affidata anche la	
	revisione legale dei conti, i suoi componenti, o l'unico com-	
	ponente in caso di organo monocratico, devono essere iscrit-	
	ti nell'apposito registro.	
	In alternativa all'organo di controllo, l'assemblea può nomi-	
	nare un revisore, che deve essere iscritto nell'apposito re-	
	gistro.	
	27.4 L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del-	
	le assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione e del comitato esecutivo.	
	27.5 L'Organo di Controllo, se composto da più membri, de-	
	ve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà	
	svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in	

	tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al pre-	
	cedente articolo 19.8 per le adunanze del consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	COMPENSI PER L'ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 28	
	28.1 Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dai	
	soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della dura-	
	ta dell'ufficio.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ARTICOLO 29	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori, ovvero un terzo dei soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dell'Organo di Controllo;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	

	la liquidazione.	
	DIRITTO DI VOTO	
	ARTICOLO 30	
	30.1 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	30.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta. Ai soci persone giuridiche è	
	attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un	
	massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere	
	attribuiti voti plurimi.	
	30.3 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni	
	caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	ARTICOLO 31	
	31.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 32, le de-	
	cisioni dei soci possono essere adottate mediante consulta-	
	zione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto.	
	31.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a partico-	
	lari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il dirit-	
	to di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento, ovvero di più documenti che contenga-	

	no il medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione.	
	31.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 32	
	32.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie in-	
	dicate nel precedente articolo 29 lettere a), d), e) ed f),	
	nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei so-	
	ci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	32.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo	
	di Controllo, se nominato, o anche da un socio.	
	32.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	

	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	32.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o i sindaci, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 33	

	33.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	33.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimen-	
	to dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni.	
	33.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	

	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente artico-	
	lo 32 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cu-	
	ra della società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-	
	re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-	
	ze.	
	33.4 - Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovve-	
	ro mediante altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto	
	indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	DELEGHE	
	ARTICOLO 34	
	34.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assem-	
	blea può farsi rappresentare da un altro socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-	
	tante. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e da-	
	gli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impre-	
	sa.	

	34.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea,	
	ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	34.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	34.4 La rappresentanza non può essere conferita né agli ammi-	
	nistratori, né ai sindaci, ove nominati, né ai dipendenti	
	della società.	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 35	
	35.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	
	bale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nomina-	
	to, o dal notaio.	
	35.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, an-	
	che in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma del precedente articolo 33.2. Nel ver-	
	bale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	35.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	

	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	ARTICOLO 36	
	36.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spett-	
	tanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	36.2 Nei casi previsti dal precedente articolo 29 lettere	
	d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti spettanti ai soci.	
	36.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazio-	
	ne scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti spettanti ai soci.	
	36.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-	
	dono diverse specifiche maggioranze.	
	36.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statu-	
	to il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad e-	
	sempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso),	
	si applica l'articolo 2368, terzo comma, codice civile.	
	BILANCIO ED UTILI	
	ARTICOLO 37	
	37.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio e nella relazione	

	di cui all'articolo 2428 codice civile indica specificatamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico della società e illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci. Inoltre, l'organo amministrativo e i	
	sindaci, se nominati, documentano nella nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza mutualistica, evidenziando contabil-	
	mente i parametri di cui all'articolo 2513 codice civile.	
	37.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi ca-	
	si, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista	
	dal citato articolo 2428 codice civile le ragioni della dila-	
	zione.	
	37.4 Ai sensi dell'articolo 2545 sexies codice civile, spett-	
	ta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo	
	di Controllo, ove nominato, fissare i ristorni da riconosce-	
	re ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici forniti dagli stessi ed evidenziati sepa-	
	ratamente nel bilancio, il tutto commisurato alle giornate	
	ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attri-	
	buite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le	

	modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	37.5 L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili netti annuali destinando:	
	a) non meno del trenta per cento alla riserva legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentua-	
	le minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costi-	
	tuiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assi-	
	stenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integra-	
	zioni. In difetto di adesione della cooperativa a tali asso-	
	ciazioni, il versamento sarà effettuato a favore del Ministe-	
	ro del Lavoro ai sensi dell'articolo 20 della citata legge	
	59/92;	
	c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea e, in ogni caso, non supe-	
	riore alla percentuale massima prevista dall'articolo 2514,	
	primo comma, lettera a) codice civile e dalle ulteriori di-	
	sposizioni legislative ai fini della presunzione di esisten-	
	za agli effetti tributari dei requisiti mutualistici, raggua-	
	gliato al capitale effettivamente versato. In ogni caso, il	
	dividendo potrà essere distribuito ai soci solo ove sussista-	
	no le condizioni di cui all'articolo 2545 quinquies, secondo	
	comma, codice civile;	
	d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, alla co-	

	stituzione o all'incremento di fondi di riserva straordina-	
	ria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	e) ciò che resta a fini mutualistici.	
	37.6 Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite, secondo l'art. 2545-quater del codice civile, non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono, pertanto, riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 38	
	38.1 La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.	
	38.2 In tali casi, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	38.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento dell'Organo di Controllo, anche mediante rinvio al fun-	

	zionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compa-	
	tibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	38.4 In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere devoluto, ai sensi dell'articolo	
	2514, lettera d), codice civile, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti	
	dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/92	
	e successive modificazioni. In difetto di adesione della coo-	
	perativa a tali associazioni, il versamento sarà effettuato	
	a favore del Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 20	
	della citata legge 59/92.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 39	
	39.1 I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività sociale potranno essere disciplinati da appositi rego-	
	lamenti interni.	
	39.2 Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142	
	e successive modifiche, un regolamento interno disciplinerà	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica sociale e lavorativa dei soci, l'organizza-	

39 di 40

40 di 40